

COMUNE DI BIENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Maggiore, 3 – 38050 BIENO (TN)

Codice fiscale e Partita Iva 00347080228

PARERE DEL REVISORE

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE [N.02 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026](#)

La sottoscritta dott.ssa Lucia Avi, nominata Revisore dei Conti del **Comune di Bieno (TN)**, per il triennio dal 01/01/2023 al 31/12/2025 con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 22/11/2022, considerato:

- che in data 25/03/2024 veniva richiesto al revisore il parere in ordine alla variazione del bilancio di previsione 2024-2026 contenuta nella proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto **“Variazione di cui all’art.175 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 adottata in via d’urgenza – Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2025”**, variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio” corredata degli allegati:
 - *allegato A- Variazioni al bilancio di competenza e cassa*
 - *allegato B - Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica*
- l’art. 175 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000 che prevede che *“il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- l’art. 175 comma 2 del TUEL D.Lgs 267/2000 che prevede che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, tranne quelle previste ai commi 5-bis e 5-quater;
- l’art.175 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, che prevede che ai sensi dell’art. 42 *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*;
- la LP 9/12/2015 n.18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali ed il D. Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 12 della L.5/5/2009 n.42) e l’art.49 comma 2 della citata L.P.9/12/2015 n.18 che individua gli articoli del D.Lgs 267/2000 che si applicano agli enti locali;
- il D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.
- il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la L.R. n.2 del 3/5/2018 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” e ss.mm. e l’articolo 49 comma 5 della citata L.R. 3/5/2018 n.2 che prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni

seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare prevedendo ai commi 819, 820 e 821 che: comma 819): Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; comma 820): a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; comma 821): gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- che dagli atti predisposti dall'ente al fine del parere in ordine alla variazione del bilancio di previsione 2024-2026, esibiti al revisore, emerge:
 - o che l'esigenza di apportare le variazioni al bilancio di previsione, da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale e salvo ratifica, viene motivata principalmente dalla necessità di:
 - operare una variazione di bilancio solo nella parte relativa alla parte corrente;
 - provvedere al funerale di povertà e inumazione della salma presso il locale cimitero, di una persona deceduta il 25/03/2024 per il quale l'ente sosteneva le spese di ricovero presso l'A.P.S.P. di Borgo Valsugana, che si trovava in condizioni di indigenza economico/finanziaria e senza parenti stretti, giusto Regolamento cimiteriale dell'ente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 28/02/2018 – all'art. 10 comma 1.
 - o che a seguito della presente variazione il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con delibera n.23 del 19/12/2023, risulta modificato, per la parte finanziaria.
 - o che a seguito della presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 - o che sono stati rilasciati i pareri favorevoli da parte del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
 - o che è richiamata la delibera del Consiglio comunale n.23 del 19/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati e la nota integrativa e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026,
 - o che è richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 22/11/2018;

COMUNE DI BIENO (TN)

- che è richiamato lo Statuto comunale;
- che la delibera sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio comunale ai sensi art 49 comma 5 T.U.LL.R.O.C.
- che l'obbligo di trasmissione al tesoriere delle delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva, debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione, è stato abrogato dal comma 2 quater dell'art 57 del DL n.124 del 26/10/2019 convertito nella legge n. 157 del 19/12/2019;
- che la citata variazione di bilancio presenta un pareggio, fra il totale variazione dell'entrata e il totale variazione della spesa come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione, sintetizzati di seguito:

PARTE CORRENTE 2024		PARTE IN CONTO CAPITALE 2024		TOTALE 2024	
MAGGIORI ENTRATE	0,00	MAGGIORI ENTRATE	0,00	MAGGIORI ENTRATE	0,00
MINORI SPESE	3.800,00	MINORI SPESE	0,00	MINORI SPESE	3.800,00
TOTALE	3.800,00	TOTALE	0,00	TOTALE	3.800,00
MAGGIORI SPESE	3.800,00	MAGGIORI SPESE	0,00	MAGGIORI SPESE	3.800,00
MINORI ENTRATE	0,00	MINORI ENTRATE	0,00	MINORI ENTRATE	0,00
TOTALE	3.800,00	TOTALE	0,00	TOTALE	3.800,00
				VARIAZIONE ENTRATE	
		VARIAZIONE SPESE		0,00	
		DIFFERENZA		0,00	

ESPRIME, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla presente variazione di bilancio di previsione 2024-2026 **n.02** così come risulta dalla citata documentazione esaminata.

26 marzo 2024

Il Revisore dei conti

dott.ssa Lucia Avi

